



COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

ORDINANZA

N. 19 del 11-06-2018

OGGETTO: ORDINANZA RIPULITURA CIGLI STRADALI E MANUTENZIONE VERDE

Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale

IL RESPONSABILE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:

- Lo stato di incuria e abbandono in cui versano appezzamenti di terreno di proprietà private, ricadenti nel territorio comunale, rischia di provocare la proliferazione di insetti pericolosi, muridi, rettili, la diffusione di malattie anche epidemiche, nonché il costante pericolo di incendi;
- La carenza di manutenzione delle piante presenti negli appezzamenti privati può comportare l'instaurarsi di problematiche legate alla visibilità ed alla percorribilità delle pubbliche vie;

Considerato che le suddette circostanze rappresentano un reale pericolo per la salute e l'incolumità della popolazione e producono un danno all'immagine del territorio;

Ravvisata la necessità di assicurare la pulizia di detti terreni, al fine di prevenire pregiudizi per la pubblica e privata incolumità, fenomeni di autocombustione ed inconvenienti di carattere igienico-sanitario;

Ritenuto pertanto necessario disporre affinché:

- Siano ripuliti gli appezzamenti di terreno le cui condizioni possono creare pericolo per la pubblica incolumità;
- Siano tagliati i rami delle piante che si protendono all'interno della sagoma stradale;
- Siano regolate le siepi e tagliati i rami in modo da non danneggiare la visibilità e la viabilità lungo le strade ed i marciapiedi.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale;

Visto quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Viste le leggi vigenti in materia di decoro ambientale, igiene e sanità pubblica

ORDINA

ai proprietari, affittuari e utilizzatori di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere, a proprie spese, alla effettuazione degli interventi sotto elencati:

- Nel caso in cui i terreni si trovino nel centro abitato, provvedere allo sfalcio di tutta la superficie dell'appezzamento di terreno;
- Per tutti i terreni ubicati nel territorio comunale, qualora gli stessi attestino su proprietà altrui o su fronti stradali, mantenere tali terreni puliti e sfalcati sul ciglio stradale e per almeno mt. 10,00 da tali fronti di proprietà ;
- Le siepi dovranno essere regolate secondo i confini, senza invadere la proprietà pubblica;
- I rami degli alberi che da proprietà privata invadono la pubblica via o pertinenze della stessa (marciapiede e quant'altro), dovranno essere potati in maniera tale da evitare l'instaurarsi di condizioni di pericolosità per i pedoni o per la circolazione di veicoli;
- conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade;

AVVERTE

che le operazioni di cui sopra dovranno essere effettuate entro il 07 luglio p.v. e ripetute nel caso in cui se ne presenti la necessità durante tutto l'anno

INFORMA CHE

- La presente ordinanza diventa efficace a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio e rimane valida ed efficace fino all'emissione di eventuale altro analogo provvedimento sostitutivo o di modifica;
- contro la stessa è ammesso nel termine di gg. 60 dalla pubblicazione ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120gg decorrenti dalla medesima data;
- il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza sarà punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00; nel caso di inadempienze, la Polizia Municipale provvederà, oltre ad elevare il verbale di contravvenzione, a dare comunicazione al Responsabile dell'U.O. Ambiente per l'esecuzione d'ufficio dei necessari interventi, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei contravventori;
- Il testo della presente ordinanza è pubblicato sul sito internet dell'Ente e dello stesso sarà data massima diffusione.

IL RESPONSABILE DEL Servizio di Polizia Municipale

ANDREA TOGNONI

firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fauglia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.
